


OCC
Commercialisti
Brescia


Un nuovo istituto che mira anche a contrastare l'usura

Un Organismo per la composizione della crisi (OCC) per i soggetti non fallibili

È stato recentemente iscritto al n. 4 del registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia l'*Organismo di composizione della crisi Commercialisti Brescia*, che ha sede presso l'omonimo Ordine professionale. L'Organismo conta già 72 professionisti/gestori ai quali presto potranno aggiungersi i ragionieri commercialisti, a seguito della sentenza del TAR del Lazio che ha dichiarato l'illegittimità della esclusione di questi ultimi, peraltro iscritti alla sezione A dell'Albo, dalla possibilità di svolgere le funzioni di gestore della crisi previste dalle legge.

Anche nel nostro Paese è stato disciplinato il cosiddetto. "stato di sovraindebitamento"¹ e la conseguente insolvenza civile che, in questi ultimi anni, si sono notevolmente intensificati a causa della forte crisi economica non del tutto ancora

di Antonino Sutera



Antonino Sutera

superata. Hanno trovato così specifica regolamentazione tutte quelle fattispecie escluse dall'applicazione della legge fallimentare che interessano i cosiddetti soggetti non fallibili, cioè persone fisiche, società, enti, che non svolgono attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi), imprenditori commerciali sotto la soglia, imprendi-

tori o enti privati non commerciali, imprenditori agricoli, ecc. Soggetti che si trovano in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (L. 3/2012 art. 6 c. 2, lett. a). La nuova disciplina interessa coloro che non solo si trovano nell'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma che si trovano anche in una situazione di sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile per soddisfarli.

La norma pone quindi rimedio all'eccessiva esposizione debitoria dei soggetti che per vicende proprie si trovano nell'impossibilità di adempiere i propri obblighi finanziari. È un fenomeno questo che si è particolarmente accentuato negli ultimi tempi anche quale conseguenza dello sviluppo che ha avuto il credito al consumo, a sua volta

1. Legge 3/2012 immediatamente rivisitata con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n.221 e il successivo Decreto del 24 settembre 2014 n. 202.

contrassegnato dalla destinazione, da parte del consumatore, di redditi futuri al soddisfacimento dei creditori. È sorto un vero e proprio stile di vita che ha interessato tutta la società, basti pensare alle pubblicità con le quali venivano presentate le stesse forme di credito, le semplici modalità con le quali veniva concesso e la stessa contestualità con l'acquisto: si sono modificate le abitudini di consumo e il credito ha consentito un aumento dello stesso, con il conseguente aumento della produzione e altresì con una maggiore capacità di acquisto, diluendo nel tempo le spese sostenute; inoltre si sono modificate anche le modalità di accesso al credito per il quale prima si ricorreva quasi esclusivamente a familiari o amici. Fenomeno che ha contribuito positivamente al crescere dell'economia e del benessere dei cittadini e che ha interessato ogni settore dell'economia determinando, alla fine, anche una sorta di corto circuito per cui il debitore ha continuato ad indebitarsi sempre più per far fronte ai debiti precedentemente contratti. Le cause dell'eccessivo indebitamento certamente sono le più svariate e non sempre derivanti dalla leggerezza o superficialità nella gestione del patrimonio; anche eventi imprevisi, per esempio, possono aver determinato una improvvisa diminuzione del reddito della famiglia o del consumatore stesso con conseguente impoverimento, come i casi di una grave malattia o della perdita del lavoro con relativa diminuzione del reddito sulla base del quale era stata programmata la gestione economica della famiglia o della piccola impresa o attività. Quindi è indubbio che tra le cause dell'indebitamento vi è anche il costante ricorso al credito che può diventare eccessivamente elevato rispetto alle mutate condizioni del debitore al verificarsi di imprevisi eventi, circostanze, fragenti o condizioni.

A seguito della riforma della norma fallimentare si era però creata una disparità tra i soggetti indebitati: infatti se all'imprenditore commerciale e all'imprenditore individuale era consentito, a certe condizioni, di liberarsi dei propri debiti non soddisfatti attraverso specifiche procedure, nulla di specifico era previsto per i soggetti c.d. non fallibili, salvo la disposizione del sistema vigente (art. 2740 c.c.) che dispone che il debitore risponda dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Questo vuoto normativo, certamente presente già da tempo, si è particolarmente acuito con il sopraggiungere della crisi economica che ha investito tutta la società.

Si può pertanto sostenere che la nuova normativa ha anche una finalità sociale quale strumento di prevenzione del ricorso all'usura, in quanto offre al debitore non fallibile, al quale verosimilmente nessuno è più disponibile a concedere credito, anche l'estrema opportunità della cancellazione dei debiti con il ricorso all'*esdebitamento* e la possibilità di ripartire e ricominciare un'attività. Non a caso, forse, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ha trovato spazio nella legge in tema di "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento". Legge definita anche *salvasuicidi*, perché consente ai debitori di ricalcolare quanto dovuto e di mettere in atto un piano di rientro.

L'Organismo di composizione della crisi (OCC), è il soggetto individuato e deputato dalla legge a trovare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e del debitore persona fisica/consumatore attraverso una procedura concorsuale attivabile dal debitore stesso che propone un piano di

ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Naturalmente affinché il debitore possa ottenere l'ammissione alla procedura di composizione della crisi, è necessario che soddisfi requisiti sia soggettivi che oggettivi. L'OCC è il soggetto che, svolgendo funzioni di natura pubblicistica, è chiamato all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento attraverso il *referente e i gestori della crisi*: il primo "*indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi*", i secondi, "*gestori della crisi*", conducono le procedure e assistono il sovraindebitato.

L'OCC, attraverso i gestori nominati, sostanzialmente svolge una funzione plurima che va dal supporto al debitore per la predisposizione del piano e per la proposta di accordo, ad ausilio del giudice nella verifica dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché nell'attestazione di fattibilità del piano stesso.

Per l'Organismo si ipotizzano anche funzioni e compiti di *mediazione* tra debitore e creditori al fine di assicurare il raggiungimento dell'accordo, assumendo anche un ruolo di *terzietà super partes*. L'Organismo di Composizione della Crisi infine "*assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso*" (art.15, comma 5, L.n.3/2012).

La nuova disciplina mira, quindi, non solo a soddisfare i creditori nei loro giusti diritti e aspettative ma, in ossequio anche alla finalità sociale alla quale prima si è fatto cenno, a porre, attraverso l'esdebitamento, i soggetti meritevoli nella condizione di "*ripartire*" senza il "*fardello dei debiti*".

Antonino Sutera
Referente dell' "Organismo di composizione della crisi Commercialisti Brescia"